



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il 17 maggio 2022 alle ore 18:00, presso la sede legale in Casalnuovo di Napoli (NA) Corso Umberto I, n. 334, Parco Bernadette, si è riunita in l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione ""Pasquale Feliciello"" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Cambio denominazione sociale;**
- 2) Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al D. Lgs. N. 117/2017 "Codice del Terzo settore";**
- 3) Nomina Consiglio Direttivo.**

Il Presidente FELICIELLO ALESSANDRO, chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio FELICIELLO PATRIZIA.

Sono presenti n. 7 (sette) soci su un totale di n. 7 (sette) soci regolarmente iscritti.

Nello specifico sono presenti gli associati:

1. **Feliciello Alessandro**, nato a Casalnuovo di Napoli (NA) il 11/03/1958, C.F. FLCLSN58C11B905X, residente in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Madre Teresa di Calcutta n. 7, **presidente dell'associazione;**
2. **Feliciello Carmela**, nata a Casalnuovo di Napoli (NA) il 03/06/1959, C.F. FLCCML59H43B905P, residente in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Sorrento n. 2;
3. **Feliciello Maddalena**, nata a Casalnuovo di Napoli (NA) il 03/01/1962, C.F. FLCMDL62A43B905T, residente in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via P. Picasso n. 10 – Parco San Marco;
4. **Feliciello Patrizia**, nata a Napoli (NA) il 30/06/1963, C.F. FLCPRZ63H70F839M, residente in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Masseria Mattiello n. 7;
5. **Feliciello Filomena**, nata a Casalnuovo di Napoli (NA) il 07/04/1965, C.F. FLCFMN65D47B905S, residente in Pomigliano d'Arco (NA) al Viale Alfa Romeo n. 82;
6. **Feliciello Grazia**, nata a Casalnuovo di Napoli (NA) il 04/12/1967, C.F. FLCGRZ67T44B905W, residente in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via del Parco Magnolie n. 15;
7. **Feliciello Raffaelina**, nata a Casalnuovo di Napoli (NA) il 07/03/1970, C.F. FLCRFL70C47B905S, residente in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Piazzetta Immacolata n. 4/bis – Parco Parità;

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Feliciello
Alessandro
Filomena
Feliciello

"Pasquale Feliciello" OdV

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Sul **primo punto** all'ordine del giorno,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare la denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. N. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. N. 105/2018.

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità la seguente nuova denominazione per l'associazione:

"Pasquale Feliciello" OdV

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018.

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione, approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Sul **terzo punto** all'ordine del giorno,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di eleggere un nuovo Consiglio Direttivo che garantisca continuità con il passato dell'associazione e ne favorisca lo sviluppo in relazione alle nuove necessità dettate dal "Codice del Terzo Settore".

L'Assemblea dei soci dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo Consiglio Direttivo, con le seguenti cariche:

1. **Feliciello Alessandro**, nato a Casalnuovo di Napoli (NA) il 11/03/1958, C.F. FLCLSN58C11B905X, residente in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Madre Teresa di Calcutta n. 7, **presidente dell'associazione**;
2. **Feliciello Carmela**, nata a Casalnuovo di Napoli (NA) il 03/06/1959, C.F. FLCCML59H43B905P, residente in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Sorrento n. 2, **vicepresidente dell'associazione**;
3. **Feliciello Patrizia**, nata a Napoli (NA) il 30/06/1963, C.F. FLCPRZ63H70F839M, residente in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Masseria Mattiello n. 7, **segretario dell'associazione**.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Feliciello Carmela



Il Presidente **ASSOCIAZIONE PASQUALE FELICIELLO**
Il Presidente
Dott. Alessandro Feliciello

Alessandro Feliciello

"Pasquale Feliciello" OdV

STATUTO

Organizzazione di Volontariato (OdV)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 come integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: **"Pasquale Feliciello" OdV**, con sede legale nel Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) al Corso Umberto I, n. 334, Parco Bernadette, con durata illimitata.
2. L'associazione potrà operare su tutto il territorio regionale e nazionale e non sono da escludersi attività transfrontaliere, con particolare riguardo a relazioni con l'Europa. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale tra quelle indicate all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato a favore di familiari di vittime della camorra, minori a rischio, disabili, anziani, cittadini in condizione di indigenza e cittadini affetti da dipendenza da gioco d'azzardo:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- Supporto sociale e sociosanitario ai familiari di vittime innocenti della criminalità;
- inserimento di minori svantaggiati in attività sportive di inclusione sociale;
- assistenza a disabili, anziani e cittadini affetti da gioco d'azzardo patologico;

2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo. Nello specifico l'associazione intende:

- svolgere attività di assistenza sociale e sociosanitaria, volontariato, beneficenza, istruzione, educazione, sport dilettantistico, tutela dei beni di interesse storico, tutela dell'ambiente Servizi di Safety, Sicurezza Integrata e Protezione Civile, promozione della cultura, tutela dei diritti civili e attività di ricerca scientifica;
- contribuire alla crescita civile e culturale della società;
- sensibilizzare l'attenzione e promuovere iniziative a favore di fasce della popolazione ritenute socialmente più deboli: minori, donne, anziani, immigrati, ecc.;
- promuovere iniziative rivolte alla difesa dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino;
- favorire il recupero dei beni culturali ed ambientali, itinerari turistici, gastronomici ed artistici;
- favorire l'innovazione scientifica e tecnologica in ogni campo;
- effettuare, per il raggiungimento dei suoi scopi, qualsiasi operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria;
- promuovere convenzioni e intraprendere rapporti con Enti pubblici e privati;
- pubblicare e diffondere libri, ricerche, studi, opuscoli informativi e divulgativi a mezzo stampa, cinematografici e multimediali.

3. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Handwritten signatures and notes:
 - Top right: *Felice*
 - Middle right: *Amato*
 - Bottom right: *Bojia*
 - Far bottom right: *Felice*

4. L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia e potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

ART. 3 (Soci ordinari - Ammissione)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 comma 1 del Codice del Terzo Settore. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione va comunicata e motivata agli interessati dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni.
5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali ed al *versamento della quota associativa stabilita dall'Assemblea di anno in anno entro il termine dell'anno solare precedente a quello di riferimento per l'adesione*. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
7. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

ART. 4 (Diritti e obblighi dei soci ordinari)

1. I soci hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
 - votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.
2. I soci hanno l'*obbligazione* di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
 - partecipare attivamente alla vita dell'associazione;
 - operare attivamente per affermare i principi, le idee e le iniziative promosse dall'Associazione;
 - partecipare alle riunioni e manifestazioni;
 - contribuire alle necessità economiche sociali.

ART. 5 (Perdita della qualifica di socio ordinario)

1. La qualifica di socio si perderà per decesso, per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per recesso o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.
- L'espulsione dall'associazione avviene mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di espulsione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili e le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
6. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause di esclusione l'associato può essere riammesso presentando nuovamente la domanda di ammissione di cui al presente Statuto.

ART. 6 (Organi dell'associazione)

1. Sono *organi* dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (nominato se si verificano le condizioni di legge);
 - Revisore legale (nominato se si verificano le condizioni di legge).
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

1. L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono

- obbligatorie per tutti gli associati, anche dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all'assemblea, esprimono unicamente parere consultivo.
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.
 3. Ciascun associato ha 1 (un) voto. All'associato che sia Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (un) voto ogni 20 (venti) suoi associati sino ad un massimo di 5 (cinque) voti.
 4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.
 5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, consegnata almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo postale (fisico o elettronico) risultante dal libro degli associati.
 6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
- Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche in modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni:
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere la documentazione.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio (e l'eventuale bilancio sociale);
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
 9. L'Assemblea determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 10. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
 11. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.



Handwritten signatures and initials on the right margin:
- Top: A long, flowing signature.
- Middle: The word "Storabo" written vertically.
- Bottom: The word "Fede" written vertically.

12. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione. Esso è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della stessa.
2. Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare sono compiti di questo organo:
 - assicurare il conseguimento degli scopi e finalità istituzionali;
 - convocare l'Assemblea ed eseguirne le deliberazioni;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - predisporre ed emanare eventuali norme e regolamenti sul funzionamento dell'Associazione;
 - determinare le quote associative;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative, in particolare consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, partecipazione ad ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) o altre modalità simili o assimilate;
 - promuovere ed organizzare gli eventi associativi;
 - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - curare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - individuare le attività diverse previste ex art. 6 del Codice del terzo settore.
4. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 11 (undici), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. I componenti del Consiglio direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - onorabilità personale e professionale;
 - indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.
6. Dalla funzione di componente del Consiglio direttivo si decade per revoca in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
7. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6,

art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. L'Assemblea nomina, tra i membri del Consiglio direttivo, oltre al Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Tali nomine terminano alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo:
 - il **Vice Presidente** sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni o deleghi espressamente e per iscritto il Vice;
 - il **Segretario** svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
11. Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.
12. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
13. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
14. I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
15. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili o in concorrenza con gli scopi istituzionali dell'Associazione, che le possano recare danno di immagine o ledere il buon corso delle attività. Essi devono in ogni caso astenersi dall'agire in conflitto di interessi: verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare gli altri membri del Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

ART. 9 (Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo e ne cura l'esecuzione dei deliberati.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio direttivo (3 anni) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, su decisione dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
3. In caso di temporanea impossibilità il Presidente è sostituito nelle proprie funzioni dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

ART. 10 (Organo di controllo)

1. L'Assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo; esso è nominato, inoltre, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. I membri dell'Organo di controllo durano in

carica 3 anni e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile e non possono comunque ricoprire cariche all'interno del Consiglio Direttivo. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del terzo settore, la revisione legale dei conti: in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
4. I membri dell'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del terzo settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Ente, proveniente dai contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare le risorse economiche per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 (Bilancio)

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Esso è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del terzo settore e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Se ricorrono le condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
4. Se ricorrono le condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17 l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - ✓ libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - ✓ registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 18 (Volontari)

1. I volontari sono persone che tramite l'Associazione, svolgono per libera scelta attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

4. Su delibera del Consiglio direttivo le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche nelle modalità previste dal comma 4 dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle proprie attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
7. Non si considera volontario l'associato (socio ordinario) che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
8. *Un socio ordinario può essere un volontario dell'associazione.*

ART. 19 (Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura (occasionalni autonomi), anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Soci sostenitori - Ammissione)

1. L'associazione può riconoscere in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.
2. *I soci sostenitori non hanno diritto di voto*, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo (*non prendono parte alle assemblee dei soci*) ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.
3. Chi intende essere ammesso come socio sostenitore dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e una dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. *Un socio sostenitore può essere un volontario dell'associazione.*

ART. 22 (Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore") come integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Atto registrato al n. _____

300776/3 20 MAG. 2022

Importo versato € _____

EJENTE

L'OPERATORE
Carmine PAPACCIOLI
Firma su delega del Direttore Provinciale;
(Circoscrizione di servizio N° _____)